



Catania, 2 febbraio 2022

Alla Direzione Provinciale di Catania
E p.c. alle OO.SS Territoriali Catania
Alla RSU Agenzia Entrate Catania

Richiesta modifica atto dispositivo 6/2022 su deleghe firma

Come preannunciato con nota del 31 gennaio 2021, facendo seguito alla richiesta di sospensione degli ultimi atti dispositivi in materia di deleghe di firma trasmesso dalle scriventi Organizzazioni Sindacali in data 21 gennaio, si eccepisce quanto segue e se ne chiede la formale modifica per le ragioni che seguono:

Violazione del diritto all'informativa:

Si precisa, in premessa, la violazione dell'art.43 comma 12 decreto legislativo 165/2001 e del dovere di informativa preventiva sindacale alle RSU e alle OO.SS. Gli atti in oggetto, sia l'attuale che il precedente, non sono stati nè preventivamente, nè successivamente trasmessi alla RSU e alle OO.SS. Tale omissione informativa risulta ancora più grave dal momento che l'atto dispositivo di cui si tratta, ad avviso di chi scrive, è funzionale a sopperire alle croniche carenze di organico (per le quali sono state avanzate da queste O.S. specifiche richieste di incontro) e alla necessità di smaltimento di corposi arretrati, e dunque rappresenta un tentativo di risolvere un'emergenza sistemica a costo zero e sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.

Natura della delega. Delega di funzione

Alcune colleghe e colleghi della DP Catania, solo per alcune particolari tipologie di lavorazioni (quindi con una evidente disparità di trattamento tra colleghi dello stesso team o della stessa articolazione), si sono ritrovati di fatto a essere chiamati a sostituire una funzione di competenza propria del capo team. **La delega di firma conferita, ad avviso delle scriventi O.S., risulta essere una vera e propria delega di funzione, dal momento che le attribuzioni assumono rilevanza esterna e alterano a tutti gli effetti il regime dell'imputazione dell'atto.** Tale configurazione compromette *ab origine* ogni fase di responsabilità *in vigilando* e organizzativa del capo team, scaricando tutti i rischi sui funzionari.

La stessa Corte di Cassazione a più riprese ricorda che la delega di funzioni assume una rilevanza esterna all'amministrazione, mentre la delega di firma assurge al rango di mero atto endo-procedimentale.

Il risultato a cui oggi si assiste è la creazione di fatto di una delega che fa saltare interamente la fase di vigilanza infra-procedimentale della catena di comando e scarica sui funzionari, di fatto lasciati soli, una responsabilità pressoché totale.



Incompatibilità degli atti in oggetto con la nota Direzione Centrale sul responsabile del procedimento

Si evidenzia, *in primis*, il contrasto con *la ratio* della nota della Direzione Centrale del 15 giugno 2016 num. RU 93756, ove, in particolare, si afferma che:

*"i Direttori degli uffici periferici, in base alla concreta conoscenza dell'unità organizzativa da loro diretta e delle risorse umane assegnate, nonché in relazione alla complessità e rilevanza, anche economica, dello specifico procedimento amministrativo, possono valutare se riservare a sé stessi la responsabilità dei procedimenti di cui ritengano opportuna una trattazione personale, **oppure designare, quali responsabili dei vari procedimenti, dirigenti o funzionari (POS, POT e titolari di posizioni organizzative e professionali o di posizioni di responsabilità ex art. 17 e 18 del CCNI) preposti alle articolazioni dell'unità organizzativa (ufficio, reparto, area, settore, team).** Si osserva, in chiusura, che il responsabile del procedimento non va confuso con il referente di una specifica trattazione. Quella del referente è una figura a valenza meramente operativa, trattandosi del funzionario a cui il contribuente può rivolgersi per avere informazioni o chiarimenti in merito ad atti che lo riguardano.*

Normativa di riferimento:

Si eccipisce che la delega di cui all'art. 42 DPR 600/73 deve essere conferita nel rispetto degli artt:

- 1) **17 comma 1 bis del Dlgs. 165/2001** ai sensi del quale *"i Dirigenti per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono **le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;***
- 2) **4 bis II comma, Decreto Legge n.78/2015** del 19/6/2015 (conv. con mod. in L.125/2015): che dispone che *"In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale ed organizzativa degli uffici interessati (fino alla***



data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019)

Il combinato disposto delle due norme prevede, dunque, che la delega può essere conferita "a dipendenti che ricoprono le posizioni più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati", mentre la norma speciale di cui all'art. 4 bis cit. prevede l'esperimento di una procedura selettiva tra funzionari in possesso del diploma di laurea (specialistica o magistrale) e con esperienza professionale di almeno cinque anni nella terza area, fissando anche il numero massimo delle deleghe attribuibili.

Secondo la previsione della legge speciale (art.4 bis DL 78/2015), dunque, la delega è attribuita previo esperimento di una procedura selettiva tra i funzionari che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano manifestato la propria disponibilità ad assumere la delega.

Vigenza norma speciale e richiamo alle regole interne dell'Agenzia di cui al verbale istitutivo delle POER 18 giugno 2018

Si ritiene doveroso riportare, inoltre, quanto previsto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel verbale di incontro del 18 giugno 2018. Nel verbale citato viene presentata, in sede di attivazione delle POER, una **visione d'insieme**, con le relative prerogative, sia per le posizioni organizzative previste dalla legge 205 del 2017 che per quelle previste dagli articoli 17 e 18 del Contratto collettivo integrativo delle Agenzie fiscali. È di tutta evidenza, infatti, che l'assetto riorganizzativo d'insieme è chiamato in causa dalla stessa norma e dal combinato disposto previsto all'art 4 bis, II comma, Decreto Legge n.78/2015, ove si prevede espressamente la vigenza temporale della norma speciale in tema di conferimento di deleghe e funzioni "**fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e comunque non oltre il 30 aprile 2019**"

Assenza di criteri nell'attribuzione delle deleghe

Si rileva, in subordine, l'assenza di qualsivoglia criterio nella scelta dei funzionari e la violazione dei principi di sinallagmaticità della retribuzione, dal momento che tale delega è stata conferita in assenza di qualsivoglia riconoscimento economico laddove la struttura dell'Agenzia prevede figure di coordinamento e posizioni di elevata responsabilità. La disomogeneità delle attribuzioni dentro la medesima DP (come già ricordato la delega è stata conferita soltanto ad alcuni componenti di alcuni team), con evidente e incomprensibile disparità di trattamento tra dipendenti della medesima Direzione Provinciale.

Culpa in vigilando e culpa in eligendo:



La stessa Agenzia delle Entrate, in data 17 novembre 2015, nel dettare le "Linee guida per il conferimento delle deleghe di funzioni", ex art.4 bis DL 78/2015, ha precisato che *"Le fattispecie di esercizio del potere oggetto di delega si imputano al delegato, che è direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli atti posti in essere in esecuzione della delega. Il delegante viene però ad essere investito di funzioni di vigilanza nei confronti dell'attività del delegato; le responsabilità che ne conseguono a carico del delegante stesso valgono a rimarcare il carattere fiduciario che è intrinseco all'istituto della delega"*.

Alla luce di quanto sopra:

Si chiede la modifica dell'atto in oggetto con **conferimento delle deleghe di firma unicamente ai responsabili del procedimento amministrativo, ovvero capi team e POER, così come indicato nella nota della Direzione Centrale.**

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

Dafne Anastasi

p/ USB

Angelo Campo

p/ FLP